



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N° 93 del 14/07/2022**

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO, DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI BELLIZZI. COSTITUZIONE INERENTE AL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO A MEZZO PEC E ACQUISITO AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE CON IL N. 11592 IN DATA 11/07/2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **Luglio**, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale alle ore **12:45**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sig. Domenico VOLPE, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ssa Annalisa CONSOLI ed alla presenza dei seguenti suoi componenti, che rappresentano il numero legale:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	SINDACO	VOLPE DOMENICO	X	
<u>2</u>	VICE SINDACO	STRIFEZZA VITANTONIO	X	
<u>3</u>	ASSESSORE	SIANI FABIANA	X	
<u>4</u>	ASSESSORE	FLORIO CRISTINA	X	
<u>5</u>	ASSESSORE	FEREOLI ANTONIO	X	
<u>6</u>	ASSESSORE	CAPALDO ANTONELLA	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Bellizzi Via Manin, 23 Cap. 84092 (SA)

tel. 0828 358011 fax 0828 355849

protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 11.07.2022 al protocollo dell'Ente n.11592 veniva acquisito Ricorso in Appello in giudizio dinanzi al CONSIGLIO DI STATO, notificato digitalmente ai sensi dell'art. 3bis L. 53/1994;
- **RITENUTO** che per la tutela dell'Ente occorre dover resistere in giudizio nel predetto procedimento, con affidamento di incarico a legale esterno per la tutela degli interessi di questo Comune;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente non dispone di personale dipendente cui affidare l'espletamento di detti incarichi, che comporta la partecipazione alle relative udienze nelle ore di rito;
- una tardiva, infruttuosa o mancata difesa può arrecare grave pregiudizio patrimoniale all'Ente pertanto, si rende necessario affidare il suddetto contenzioso ad un professionista esterno, che assuma la rappresentanza in giudizio dell'Ente mediante convenzione al fine di sostenere le proprie ragioni nel procedimento in corso;
- l'Ente dispone di una short list contenente l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni, che viene aggiornata ogni anno come da delibera di G. C. n. 25 dell'11.02.2015;
- con determina n. 357 del 26.05.2022 è stato approvato l'ultimo elenco di professionisti che compongono la suddetta short – list al fine di un eventuale affidamento in economia di incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune di Bellizzi innanzi all'autorità giudiziaria;
- l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del Dlgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale *Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000*

fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

ATTESI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

VISTO il ricorso in Appello, per il quale s'intende costituirsi in giudizio, richiamato in premessa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, dover procedere all'affidamento di incarico legale per la tutela degli interessi di questo Comune nel procedimento sopra richiamato;

VISTI:

- gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge del 4.8.2006 n. 248;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art 3, comma 2 e 5, D.L. 174/2012, convertito in legge 231/2012;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Bellizzi Via Manin, 23 Cap. 84092 (SA)

tel. 0828 358011 fax 0828 355849

protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it

Pag. 3 di 5

- di resistere nel giudizio in appello innanzi al Consiglio di Stato richiamato in premessa con affidamento di incarico a legale esterno per la tutela degli interessi di questo Comune;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di individuare il legale, tenuto conto della short-list e dei criteri sopra enunciati, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Bellizzi nelle relative procedure, autorizzando il professionista a transigere e regolare la lite in ogni momento, anche stragiudiziale.
- di stabilire che il predetto incarico verrà disciplinato da atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema di convenzione approvato con delibera di G. C. n. 84 del 12.07.2019, modificato con delibera di G.C. n. 87 del 01.09.2020, che qui si intende per riportato e trascritto;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli appositi mandati al professionista successivamente incaricato;
- di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a sottoscrivere la predetta convenzione;
- di demandare al il Responsabile dell'Area Affari Generali gli adempimenti consequenziali di gestione;

Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134. 4° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante il T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Domenico VOLPE

IL Segretario Generale
Dott. ssa Annalisa CONSOLI

(atto sottoscritto digitalmente)